

Ar2



*Vai al contenuto multimediale*

Emilio Pietro Paolo Amiconi

**Il dolo eventuale nel reato di ricettazione**





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXVII  
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.giacchinoonoratieditore.it](http://www.giacchinoonoratieditore.it)  
[info@giacchinoonoratieditore.it](mailto:info@giacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0426-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2017

# Indice

- 7 *Premessa*
- 9 **Capitolo I**  
*L'elemento psicologico nel reato di ricettazione*
- 1.1. Il profilo soggettivo del reato, 9 – 1.2. Brevi riflessioni in tema di ricettazione, 10 – 1.3. Brevi note in tema di incauto acquisto, 11 – 1.4. Ricettazione e sua dimensione “ontologica”, 12.
- 15 **Capitolo II**  
*Il dolo intenzionale*
- 2.1. Volontà e finalità nella condotta, 15 – 2.2. Gli indicatori di riferimento, 16 – 2.3. Il rapporto tra l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo nel reato di ricettazione, 17 – 2.4. Adesione al fatto-reato. Il profilo della possibile provenienza delittuosa del bene, 17.
- 19 **Capitolo III**  
*Il dolo eventuale*
- 3.1. La sentenza 12433/2010 delle Sezioni Unite, 19 – 3.2. Il dolo eventuale: la configurazione tradizionale e gli approdi più recenti, 21 – 3.3. La concreta situazione di sospetto quale fondamento del dolo eventuale nel reato ex 648 c.p., 23 – 3.4. Lo stato di dubbio, 24 – 3.5. I profili di criticità avanzati attraverso la sent. 12433/marzo 2010, 26 – 3.6. In definitiva chi ha accettato ha “indirettamente” voluto l'evento, 26.
- 29 **Capitolo IV**  
*Il reato di ricettazione e il suo accertamento*
- 4.1. Il quadro indiziario e il capo di imputazione, 29 – 4.2. Il metodo induttivo-abduttivo. La dimostrazione, 30.

- 35    Capitolo V  
      *La prova del dolo eventuale nella ricettazione*  
      5.1. La prova indiziaria indiretta, 35 – 5.2. La pluralità degli indizi–indicatori, 37 – 5.3. La tipicità della ricettazione, 39.
- 41    Capitolo VI  
      *Gli scenari aperti della sentenza n. 12433/2010*  
      6.1. Le esigenze di coordinamento tra la fattispecie delittuosa e la contravvenzionale, 41 – 6.2. Gli scenari aperti sul delitto di ricettazione, 42.

## **Appendice**

- 45    *Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali, Sentenza 26 novembre 2009, 30 marzo 2010, n. 12433*
- 65    *Dolo eventuale, il distinguo dalla colpa cosciente ed il paradigma indiziario, Sezioni Unite, Sentenza Thyssenkrupp, 24 aprile 2014, 18 settembre 2014, n. 38343*
- 73    *Bibliografia*

## Premessa

Questo libro muove da una riflessione su *concetti*. Questi, per seguire il grande Aristotele, sono forma e sostanza, ma di principale importanza è il loro *contenuto* in quanto i concetti costituiscono il contenuto delle proposizioni logiche e nessuno inferisce facilmente contro le leggi della logica. Quest'ultima poi ci indica il modo con cui rapportare i concetti in modo da distinguere il loro *proprium* cioè il carattere distintivo o il proprio *accidens* cioè l'opposto. Intorno a tale rapporto deve ruotare ogni disputa. La maggior parte delle regole da lui indicate (gli Analitici e i Topici) come poi relative a questi rapporti sono tali da essere insite nella dinamica concettuale di ognuno che ne è consapevole da sé. La sana ragione arriverebbe, allora, da sé.

La logica arriverebbe alla verità.

Ma la realtà, per dirla invece con Gorgia, è talmente nascosta da esser quasi inconoscibile e allora della realtà può dirsi tutto e il suo contrario attraverso il linguaggio, anch'esso espressivo e contraddittorio. Ma visto che la *veritas est in puteo*, cioè nel profondo, sarà incessante e strenuo lo sforzo che l'avvocato o il giudice dovranno quotidianamente spendere per vederne la luce.

In tale senso la nozione di *dubbio* o di *sospetto* e la loro ragionevolezza si pongono ancor oggi in modo problematico nell'esperienza giuridica dove non è infrequente la contrapposizione concettuale soprattutto in riferimento dialettico con il principio del libero convincimento del giudice.



## L'elemento psicologico nel reato di ricettazione

SOMMARIO: 1.1. Il profilo soggettivo del reato, 9 – 1.2. Brevi riflessioni in tema di ricettazione, 10 – 1.3. Brevi note in tema di incauto acquisto, 11 – 1.4. Ricettazione e sua dimensione “ontologica”, 12.

### 1.1. Il profilo soggettivo del reato

Il reato di ricettazione può ben essere considerato nell'ambito della sistematica penalistica il “reato psicologico per eccellenza”, rispetto al quale lo studio del dolo eventuale o indiretto e dei suoi criteri distintivi dalla colpa cosciente, è stato ed è tuttora al centro del dibattito teorico in dottrina come in giurisprudenza.

Infatti, quanto alla configurazione del suo profilo soggettivo, mentre il dolo specifico e la volontarietà della condotta non pongono particolari problemi, il profilo del dolo eventuale, in punto di compiuto accertamento della consapevolezza della origine delittuosa di un bene, sembra ancora comportare notevoli difficoltà di inquadramento sotto il profilo teorico–dogmatico<sup>1</sup>.

La giurisprudenza — a contrario — sembra ormai aver posto fine ad ogni incertezza relativa alla ammissibilità dell'elemento soggettivo del dolo eventuale nel reato ex 648 c.p., con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12433 del 30.3.2010. Le Sezioni Unite, eliminando ogni perplessità, affermano che il dolo eventuale ben può configurarsi nel reato de quo, in quanto lo stesso si compone di una parte volitiva e

1. Si pensi ai casi in cui l'ordinamento disciplina il rischio di provenienza illecita e consenta l'azione cioè la condotta, come in materia di assegni che in ragione del principio della circolazione del titolo ex r.d. 1736/33 trovano copertura normativa. Ciò escluderebbe la punibilità a titolo di dolo eventuale, giusta la copertura del rischio. Sarebbe necessario dolo diretto.

una rappresentativa che investono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

In buona sostanza, non si tratta più di distinguere tra fatto ed evento in quanto in tutti e due i casi il soggetto agente si rappresenta la possibilità di commettere reato e ne accetta consapevolmente il rischio.

Ma v'è di più. Le Sezioni Unite contestando tutti i precedenti orientamenti, forniscono la propria risolutiva interpretazione con l'affrontare in modo più approfondito il discrimine tra il reato ex 648 c.p. e la fattispecie contravvenzionale dell'incauto acquisto.

Nell'intento di fornire idonea base teorica al problema giuridico affrontato, precisano: posto che il "dubbio" costituisce la base psicologica comune, tuttavia questo non significa *coincidenza tra i due atteggiamenti psicologici*, in quanto il dolo eventuale della ricettazione presuppone (o presupporebbe) la rappresentazione da parte dell'agente della *concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa* e la relativa consapevole accettazione del rischio.

In conclusione: nel reato di ricettazione l'elemento psicologico del dolo eventuale sarebbe caratterizzato da una più rilevante adesione al fatto rispetto al semplice sospetto, in un maggior grado di adesione psichica al fatto-reato tale da distinguerlo da un atteggiamento di semplice disattenzione colposa<sup>2</sup>.

## 1.2. Brevi riflessioni in tema di ricettazione

Non sembra errato affermare come il reato ex 648 c.p. si sia delineato, vieppiù, in giurisprudenza "per derivazione", cioè mediante estrapolazione delle situazioni tipiche del reato, dalla fattispecie contravvenzionale indicata nell'art. 712 c.p.

In tal senso costituiscono condotte tipizzate ed incasellate la *condizione dell'offerente*, la *qualità* e la *provenienza della merce*, il *prezzo pagato* ecc. che, per l'appunto, connotano la narrativa dell'art. 712 c.p., ma che, in realtà, vengono a determinare *la sussistenza della ricettazione*.

2. È importante rilevare come in definitiva le Sez. Unite ribadiscano come essendo ogni delitto punito a titolo di dolo, questo può assumere anche la veste del dolo eventuale, purché non sia escluso dalla struttura della fattispecie incriminatrice.

Punto centrale della “debatte” intorno alla ricettazione, non può che essere *la dimensione psicologica dei comportamenti più o meno tipici*, in altri termini la concreta rappresentazione mentale del soggetto agente con l'esito delle scelte ragionate e/o valutate con conseguente ricaduta sulle condotte poste in essere.

Il *dimensionamento* delle condotte, successive alle valutazioni del soggetto agente in termini di “opzione”, devono ovviamente esser oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice proprio ai fini di una precisa qualificazione del reato ex 648 c.p. e/o della sua attenuazione in termini di semplice attività contravvenzionale.

Tale raccomandazione si impone oggi, maggiormente più che ieri, proprio in relazione alla paventata punibilità a titolo di dolo eventuale che comunque implicherà la precisa ricerca nel *grado di adesione psicologica del soggetto agente*.

La precisazione di cui sopra si impone anche in relazione al criterio seguito dall'ordinamento di punire più severamente chi “sfrutta un illecito posto in essere da altri” piuttosto che l'autore dello stesso (es. il furto), giacché la ricettazione è fatta rientrare nei reati che stimolano l'attività delittuosa di chi delinque.

### 1.3. Brevi note in tema di incauto acquisto

Come già detto, dai profili contenutistici dell'art. 712 c.p., si ricavano (anche se non in via esclusiva) i profili giuridici del reato ex 648 c.p. Può ben dirsi, allora, che il primo costituisce una base per la *individuazione del secondo*.

Dal punto di vista teorico e sistematico la sentenza delle S.U. già richiamata (12433/2010) — a modesto avviso di chi scrive — introduce problemi di inquadramento giacché (come vedremo meglio dopo) il profilo psicologico del “dubbio” *non coincide* con quello del “sospetto” imponendo di fatto una riscrittura della norma seguendo un più coerente discorso dogmatico.

Come noto a fondamento della punibilità dell'art.712 c.p., v'è il “dubbio colposo” inteso come abito mentale e comportamentale decisamente negligente. Quest'ultimo è in definitiva la “classica” (*colposa*) *sottovalutazione dei fatti* che muove da un ambito mentale assolutamente non riflessivo sugli antefatti.

Per questo (ed altro ancora) il dubbio si differenzia dallo “stato di sospetto” imponendo non solo teoricamente, ma anche nella prassi un *nuovo scenario*.

In realtà il nuovo orientamento giurisprudenziale impone una *rivisitazione ontologica* della ricettazione con l'introduzione dei “diversi gradini di aderenza psicologica al fatto-reato” che purtuttavia esigono — come detto — un più adeguato e preciso incasellamento. Il che costituisce, massimamente, lo scopo di questo lavoro.

#### 1.4. Ricettazione e sua dimensione “ontologica”

Nell'impostazione codicistica il “profilo psicologico” della ricettazione è ravvisato nella certezza-consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (cioè illecita). In particolare trattasi di ritenere con sufficiente certezza — desunta da prove univoche o gravi — facente capo all'uomo di media levatura intellettuale (o secondo la comune esperienza), che trattasi di cosa di provenienza illecita. (cass. Sez. II 2004/18034)

Per l'insegnamento tradizionale la certezza sufficiente è identificata con *l'elemento intenzionale del dolo diretto il solo ritenuto compatibile con il profilo della richiamata certezza*.

In tale direzione, l'elemento soggettivo consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare, accompagnato *dalla generica consapevolezza della provenienza illecita*<sup>3</sup>.

In ogni caso, senza evocare gli spunti delle varie teoriche (la volontaristica e/o quella della rappresentazione), il reato *de quo* manifesta tutta la sua specificità già nella sua formulazione letterale che rimane generica proprio sul profilo del dolo diretto omettendo il riferimento alla richiesta certezza!

La norma ex 648 c.p., verosimilmente avrebbe dovuto precisare “chi occultata, riceve cose — che sa [...] — provenienti da un qualsiasi delitto; ma questo — avviene — proprio per la coincidenza nel reato, del momento del dolo generico con quello del dolo specifico intendendo per ciò la volontaria intenzione del soggetto di agire per il conseguimento di un ingiusto profitto.

3. PECORELLA G., *Ricettazione*, 1968.

Maggiori difficoltà — come detto — sussistono invece per la configurabilità del dolo eventuale.

Infatti il profilo del dolo eventuale potrebbe appalesarsi incompatibile con la ricettazione qualora lo si intenda come non volontà dell'evento<sup>4</sup>.

Infatti nel dolo eventuale, la presenza di accettazione del rischio non significa “intenzione” dell'evento inteso come perfetta volontà finalistica.

L'impostazione codicistica — allora — esclude la riferibilità della ricettazione al profilo del dolo eventuale, che diventa quindi una costruzione della giurisprudenza più recente applicata dalla stessa, che ne amplia il perimetro della punibilità anche in contrasto con altre normative esistenti<sup>5</sup>.

4. MARINUCCI G., *Non c'è dolo senza colpa*, Riv. P.P., 1991.

5. Si pensi alla disciplina civilistica dell'assegno bancario, che regola — come già detto — l'accettazione del rischio ed in cui il criterio dell'accettazione del rischio non è utilizzabile per accertare il dolo.